



Bruxelles, 18 settembre 2018
(OR. en)

10798/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0269 (NLE)**

COASI 170	AGRI 330
ASIE 33	TRANS 306
CFSP/PESC 662	ENV 493
RELEX 615	ENER 266
COHOM 94	ECOFIN 700
CONOP 59	EDUC 278
COTER 95	CULT 84
WTO 174	CLIMA 129
JAI 732	MIGR 101
DEVGEN 120	ASEM 2

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Malaysia, dall'altra

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Malaysia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8,
secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Malaysia per un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Malaysia ("accordo").
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 aprile 2016 con la siglatura dell'accordo a Putrajaya, in Malaysia.
- (3) Scopo dell'accordo è rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Vista l'importanza di attuare l'accordo quanto prima dopo la firma, è opportuno applicare alcune sue parti dell'accordo a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Malaysia, dall'altra ("accordo"), con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1. In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo, e in conformità del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria tra l'Unione e la Malaysia le seguenti parti dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
 - a) nel Titolo I "Natura e ambito di applicazione": articoli 1 e 2;

- b) nel Titolo II "Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale": articolo 3, paragrafo 1;
- c) nel Titolo III "Cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali", articolo 7, paragrafo 1, e articolo 9;
- d) nel Titolo IV "Cooperazione in materia di commercio e investimenti", articoli da 10 a 17;
- e) nel Titolo V "Cooperazione in materia di giustizia e sicurezza": articolo 18, paragrafi 1 e 2, articolo 19, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente;
- f) nel Titolo VI "Cooperazione in altri settori": articoli da 25 a 27, articoli da 29 a 31 e articolo 33, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente;
- g) nel Titolo VII "Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione": articoli da 34 a 36, articolo 37, paragrafi 1, 2 e 4, e articoli da 38 a 46, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente;
- h) nel Titolo VI "Strumenti di cooperazione": articoli da 47 a 49;

- i) nel Titolo IX "Quadro istituzionale": articolo 50, paragrafi 1, 2 e 4, e solo nella misura in cui tali disposizioni siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
 - j) nel Titolo X "Disposizioni finali": articolo 51, articolo 52, paragrafo 1, articoli da 53 a 56, articolo 57, paragrafi 1 e 2, e articoli da 58 a 60, e solo nella misura in cui tali disposizioni siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.
2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo saranno applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
